

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La I Commissione,

premessi che:

la toponomastica è tra le espressioni più vive del patrimonio culturale delle popolazioni di ogni ambito territoriale e ne contraddistingue la storia ed il vivere civile;

l'accordo De Gasperi-Gruber, la chiusura del « pacchetto » e della vertenza internazionale con l'Austria e lo Statuto speciale di autonomia costituiscono la fonte normativa primaria del riconoscimento della parità dei diritti ai cittadini del territorio regionale e provinciale, qualunque sia il gruppo linguistico a cui appartengano, nonché della salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali delle quali è sicuramente parte fondamentale la bilinguità della toponomastica;

l'accordo De Gasperi-Gruber prevede in particolare « l'uso, su una base di parità, della lingua italiana e della lingua tedesca nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue »;

il non rispetto del principio della bilinguità dei toponimi viene a mettere in discussione un punto qualificante dell'accordo « De Gasperi-Gruber »;

nello statuto di autonomia si attribuisce al legislatore provinciale la competenza ad accertare l'esistenza dei toponimi e ad approvarne la dizione nei limiti dello statuto, ed in particolare delle seguenti norme: Articolo 8, che prevede al punto 2, « Toponomastica »: « Fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano ... »; Articolo 99, che prevede: « ... la lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue »; articolo 101, che stabilisce: « Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed

approvata la dizione »; Articolo 102, che prevede che le popolazioni ladine abbiano diritto al « rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse »;

i gruppi etnici tedesco, italiano e ladino costituiscono una comunità plurilingue che trova riferimento puntuale anche nella toponomastica plurilingue che designa i luoghi del territorio dell'Alto Adige e nel suo riconoscimento costituzionale, nell'ambito di quell'articolazione dello Stato democratico che è rappresentata dallo statuto di autonomia;

in particolare, oltretutto in contrasto con lo statuto, non appaiono positive quelle strade che vogliono delegare alla discrezionalità dei comuni decisioni inerenti materie così delicate, delega che non appare inoltre rispettosa della natura stessa delle comunità linguistiche che sono a carattere provinciale, e sul territorio debbono essere tutte, sebbene in maniera diversa, naturalmente diffuse;

in questo senso non appare altresì né opportuno né possibile stabilire per legge astratte distinzioni fra micro e macro toponomastica o tra toponomastica « provinciale » e « locale », oppure stabilire una percentuale minima di popolazione residente per la quale i gruppi linguistici dell'Alto Adige avrebbero diritto a vedere riconosciuti i loro diritti in materia di toponomastica solo in alcune parti del territorio provinciale;

impegna il Governo:

a promuovere, di concerto con la provincia autonoma di Bolzano, per quanto attiene le sue prerogative legislative definite dallo statuto di autonomia, con ampia consultazione delle forze più rappresentative della società altoatesina, le iniziative utili per dare piena attuazione nella lettera e nello spirito alle disposizioni dello statuto di autonomia in materia di toponomastica;

ad operare affinché il bilinguismo sia incentivato e promosso come strumento indispensabile alla pace ed alla comprensione di tutti coloro che vivono in Alto Adige ed al consolidamento di una società altoatesina plurietnica e multiculturale.

(7-00152)

« Frattini ».

La I Commissione,

premesso che:

con circolare del 28 dicembre 1996, il ministero dell'interno ha modificato la precedente prassi in ordine all'obbligo di notifica — entro ventiquattro ore dall'arrivo — delle generalità degli ospiti da parte di tutti gli albergatori. In precedenza, infatti, era possibile consegnare dette denunce al comune o all'Apt, mentre, a seguito della citata circolare, la consegna deve avvenire esclusivamente presso la più vicina stazione dei carabinieri, oltre che la questura e al commissariato di pubblica sicurezza;

tale circolare è in netto contrasto con la legge, in quanto l'articolo 109 del Tulp (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) stabilisce infatti che la consegna delle denunce deve avvenire presso l'autorità di pubblica sicurezza, e tali possono essere considerati, in sede locale, i sindaci oltre che la questura ed i commissariati;

la circolare in parola, soprattutto, sta creando disagi notevoli per tutti quegli albergatori (e sono numerosissimi specialmente nelle zone di montagna) che risiedono in paesi ove non ha sede la stazione dei carabinieri e che devono quotidianamente sobbarcarsi l'onere di doversi recare nelle località sede di caserme dell'Arma;

tutto questo non può che nuocere ed ulteriormente aggravare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione proprio in un momento in cui — a parole — ogni forza politica sta sbandierando il suo impegno verso la sburocratizzazione e lo snellimento delle procedure;

impegna il Governo:

ad emanare immediatamente una nuova circolare che modifichi la precedente del 28 dicembre 1996, consentendo nuovamente, come per il passato, che gli albergatori possano consegnare le denunce relative alle generalità degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza intendendosi per tale anche il comune e la Apt, in quanto incaricata dal comune medesimo.

(7-00153) « Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin ».

La VI Commissione,

premesso che:

ai fini dell'Iciap i comuni si regolano in maniera differenziata rispetto alla classificazione delle sale teatrali, cinematografiche e dei locali da ballo, prevista dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

alcuni comuni classificano queste ultime nella categoria III, relativa all'attività dell'industria dello spettacolo, altri le collocano nel settore VIII, considerandole esercizi pubblici, in quest'ultimo caso con un notevole aggravio fiscale per tali attività;

l'articolo 174 del regolamento di esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza elenca tuttavia analiticamente le attività qualificabili come « esercizi pubblici », e tra esse non sono incluse le sale cinematografiche e teatrali ed i locali da ballo, ma solo — per quanto interessa l'attività di intrattenimento — le « sale pubbliche di biliardo e giochi leciti »;

è da rilevare inoltre che detto articolo 174 è incluso nel paragrafo 15 (articoli 152 — 196), intitolato « Degli esercizi pubblici », come le corrispondenti disposizioni del testo unico, mentre le norme attuative relative agli « spettacoli e trattenimenti pubblici » sono contenute nel paragrafo 14 (articoli 116-151)

nella XII legislatura eguale risoluzione è stata presentata il 17 marzo 1995, ed è stata discussa e approvata il 20 luglio 1995, a tutt'oggi il Governo nulla ha per altro disposto al riguardo;

impegna il Governo

ad adottare gli strumenti normativi e amministrativi necessari perché, ai fini dell'Iciap, le sale cinematografiche e teatrali e le sale da ballo siano classificate nel settore III della tabella suddetta, ossia tra le « attività industriali ».

(7-00154) « Muzio, Pistone, Bonato ».